

## MORATORIA DEI FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

### Q&A SULLA BASE DEI CHIARIMENTI DEL MEF E ABI

**1) Quali misure di moratoria sono state introdotte per dare sostegno alle imprese danneggiate dall'emergenza pandemica di COVID-19?**

Con particolare riferimento a misure straordinarie di moratoria dei pagamenti relativi a finanziamenti in essere, sono state adottate le seguenti principali misure:

- (i) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito (“**Moratoria Decreto**”) ai sensi dell’art. 56 del decreto legge n. 18/2020 (“**Decreto Cura Italia**”);
- (ii) moratoria di finanziamenti a medio-lungo e leasing (“**Moratoria ABI**”) ai sensi dell’addendum del 6 marzo 2020 all’accordo ABI per il credito 2019 (“**Addendum ABI**”).

**2) In cosa consiste la Moratoria Decreto?**

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie - in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia - nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

### Chiarimenti:

- per “**elementi accessori**” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, **garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati)**;

- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;

- il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020;

- relativamente ai pagamenti “sospesi” sino al 30 settembre 2020, il Decreto Cura Italia si limita a prevedere che *“il piano di rimborso della rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato...secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”*. È, pertanto, consigliabile che l’impresa e la Banca concordino le modalità e la tempistica di rimborso dei predetti pagamenti (ad esempio, allocando tali importi sulle rate residue del mutuo).

### **3) Quali imprese possono accedere alla Moratoria Decreto?**

A tale misura può accedere qualsiasi impresa di qualsiasi settore che soddisfi i seguenti requisiti:

- a. sia una PMI secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ai sensi della quale è PMI un’impresa che (i) occupa meno di 250 dipendenti e (ii) ha un fatturato inferiore a Euro 50 mln o un totale di bilancio annuo inferiore a Euro 43 milioni;
- b. abbia sede in Italia;
- c. abbia subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia;
- d. sia in bonis, ossia non abbia posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (i.e. sofferenza, inadempienza probabile o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e non abbia rate scadute da più di 90 giorni;

### **4) Cosa bisogna fare per accedere a tale misura?**

Le imprese che intendono accedere alla Moratoria Decreto devono presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione. Tale comunicazione deve:

- a. essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. A titolo esemplificativo, carenze temporanee di liquidità potrebbero colpire le società immobiliari per mancato incasso dei canoni di locazione da parte dei propri conduttori, le imprese che svolgono un’attività commerciali (quali centri commerciali, negozi, alberghi) per il *lockdown* della propria attività, le imprese che svolgono attività produttiva per mancato incasso per impossibilità di continuare la produzione o di consegnare la merce già pronta;
- b. indicare il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- c. contenere la dichiarazione da parte dell’impresa di essere una PMI e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
- d. essere inviata a mezzo PEC ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa

- e. contenere in allegato la copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa.

La Moratoria Decreto si attua automaticamente dal momento della ricezione della predetta comunicazione da parte della Banca/intermediario, senza necessità di approvazione o accettazione da parte di quest'ultimo.

**5) In caso di finanziamento erogato con fondi di soggetti terzi, bisogna inviare la comunicazione anche a tali soggetti?**

No, la Moratoria Decreto si attua senza preventiva autorizzazione da parte dei soggetti terzi e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore la banca/intermediario può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

**6) La Moratoria Decreto incide sulla classificazione dell'esposizione di cui si chiede la sospensione dei pagamenti?**

Tale misura è stata introdotta per effetto di un "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia" e, pertanto, non è considerata come misura di *forbearance* (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalle Autorità di vigilanza bancaria. Ne consegue che può ricorrere alla Moratoria Decreto anche l'impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

**7) L'impresa che accede alla Moratoria Decreto deve rilasciare nuove o ulteriori garanzie?**

No, l'impresa non è tenuta a concedere nuove o ulteriori forme di garanzia.

Il Decreto Cura Italia prevede la possibilità per le banche/intermediari di accedere alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della l. n. 662/1996.

**8) Si può accedere sia alla Moratoria Decreto sia alla Moratoria ABI?**

Sì, fermo restando che a differenza della Moratoria Decreto, la Moratoria ABI è subordinata ad approvazione della Banca.

**9) In cosa consiste la Moratoria ABI?**

Ai sensi dell'Addendum ABI, i finanziamenti (prestiti a medio-lungo termine e leasing) in essere al 31 gennaio 2020 possono beneficiare delle seguenti misure:

- a. sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti (non della quota interessi i cui pagamenti pro quota avvengono alle scadenze originarie) per un periodo non eccedente 12 mesi;
- b. estensione della data di scadenza dei finanziamenti per un periodo non eccedente il 100% della durata dell'ammortamento residuo.

Come per la Moratoria Decreto, si richiede che:

- l'impresa sia una PMI;
- la posizione debitoria sia in bonis e non classificata come credito deteriorato;
- le rate non siano scadute da più di 90 giorni.

Mentre, a differenza della Moratoria Decreto, la Moratoria ABI:

- è concessa previa approvazione da parte della banca, che dovrebbe fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
- non è ammessa per i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento della scadenza nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- è subordinata al fatto che le garanzie concesse originariamente in relazione al finanziamento vengano estese per il medesimo periodo di moratoria o estensione della scadenza.

Si prevede che la concessione della Moratoria ABI possa prevedere l'aumento del tasso di interesse previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.

#### 10) Quali altre misure di sostegno sono state introdotte dal Decreto Cura Italia?

Il Decreto Cura Italia ha previsto ulteriori misure a sostegno delle imprese danneggiate dall'emergenza pandemica di COVID-19, tra cui in particolare:

- a. nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI (art. 49) ("**Fondo PMI**"); e
- b. meccanismi di garanzia statale per facilitare la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese colpite (art. 57) ("**Garanzia Statale**").

Per il Fondo PMI, il Decreto Cura Italia introduce una serie di deroghe alle vigenti disposizioni del fondo. In particolare, si prevede che:

- c. il Fondo PMI avrà una durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- d. la garanzia emessa dal Fondo PMI è concessa a titolo gratuito;
- e. per gli interventi di garanzia diretta, la copertura del Fondo PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a Euro 1,5 milioni;
- f. per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di garanzia attualmente prevista dalla disciplina del fondo, fino ad un importo massimo garantito che viene innalzato (per il periodo anzidetto di 9 mesi) a Euro 5 milioni ("**Garanzia**"), previa adozione di un nuovo metodo di calcolo del c.d. Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) essendo i metodi attuali utilizzabili per coperture inferiori;
- g. per le operazioni per le quali banche o intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento (o della sola quota di capitale) per effetto dell'emergenza pandemica, la durata della Garanzia è estesa per il medesimo periodo;
- h. possono accedere alla Garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- i. per effetto della Circolare n. 8/2020 adottata da Mediocredito Centrale, quale gestore del Fondo, (la "**Circolare**"), sono ammessi alla copertura del Fondo anche le operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti erogati dallo

stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti del medesimo gruppo, che non siano già garantiti dal Fondo PMI;

- j. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la Garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- k. per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dal COVID-19, la quota della tranche junior coperta dal Fondo PMI può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Non possono accedere al Fondo PMI le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “imprese in difficoltà” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, sebbene con la Circolare stato deciso di estendere tale misura anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e ai finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

Con riferimento alla Garanzia Statale si prevede che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) in favore degli istituti bancari e finanziari che finanziano le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’epidemia da COVID-19 - operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo per le PMI - possono essere assistite dalla garanzia dello Stato rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. La garanzia è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.

GILIBERTI TRISCORNIA E ASSOCIATI

via Visconti di Modrone 21 - 20122 Milano

Phone: +39 02 76001585 | Fax: +39 02 780858 | [studio@gtalex.com](mailto:studio@gtalex.com) | [www.gtalex.com](http://www.gtalex.com)